



BANCA CENTRALE EUROPEA
VIGILANZA BANCARIA

Danièle Nouy

Presidente del Consiglio di vigilanza

On. Marco Zanni e On. Marco Valli
Membri del Parlamento europeo
Parlamento europeo
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgio

Francoforte sul Meno, 4 luglio 2016

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ066

Onorevole Zanni, Onorevole Valli,

ringrazio dell'interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 7 giugno 2016 da Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.

Per quanto concerne il quesito relativo alla svalutazione di talune esposizioni, devo rilevare che, come stabilito nell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea (BCE), qualsiasi obbligo di comunicazione nei confronti del Parlamento europeo è vincolato al pertinente segreto professionale, secondo quanto definito nella quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive IV, CRD IV)¹. Non è pertanto possibile commentare singole misure di vigilanza.

Alla BCE non spetta stabilire né far rispettare i principi contabili. Le regole contabili sono di competenza delle banche e dei relativi revisori. Ciò nonostante, dal punto di vista della vigilanza, la BCE può valutare se la copertura dei rischi presso una banca sia sufficiente in vista di assicurarne l'adeguatezza patrimoniale e può altresì adottare misure prudenziali, ove necessario, per fronteggiare carenze al riguardo. Qualsiasi azione di questo tipo è intrapresa sulla base di tutte le ultime informazioni e valutazioni disponibili al momento.

Colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti.

Danièle Nouy

¹ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio